



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 22.07.2020 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 587/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “fondo di garanzia Inps” e vertente

TRA

ARCELLA Biagio, rapp.to e difeso dagli avv. Bruno Moscatiello e Francesco Moscatiello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Casagiove (CE) alla via Liguria p.co Merola 26

RICORRENTE

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – Ufficio Legale INPS

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 21.01.2019, parte ricorrente in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro, e chiedeva di accertare il proprio diritto ad accedere al Fondo di Garanzia istituito dalla Legge n. 297/1982 con condanna dell'Inps al pagamento, in suo favore del tfr, maturato al termine del rapporto di lavoro alle dipendenze della Gimam s.r.l. , determinato nell'importo di euro 5.929.03 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con vittoria di spese di lite con distrazione.

Deduceva di aver lavorato dal 06.06.2013 al 20.06.2014 alle dipendenze della Gimam s.r.l. senza ricevere alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto; che la società datrice di lavoro veniva



dichiarata fallita in data 01.06.2017; di aver formalizzato l'istanza di ammissione al passivo del proprio credito ma che, tuttavia, la procedura concorsuale veniva chiusa ex art. 102 LF per insufficienza di attivo .

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Inps, con memoria depositata in data 14.11.2019, con la quale eccepiva, preliminarmente, la prescrizione e decadenza del diritto azionato.

Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda in quanto la parte ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza del proprio credito mediante la consegna dell'originale di un valido titolo esecutivo. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

La causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid -19, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In via preliminare il ricorso giudiziale è stato preceduto dalle necessarie istanze amministrative, come risulta dalla documentazione allegata in atti, ed il ricorso giudiziale depositato entro i termini di legge. Quanto al merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato condividendosi le argomentazioni espresse dai precedenti giurisprudenziali in atti, ai quali la scrivente si riporta, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza Corte di Appello di Milano n. 891/2018 pubbl. il 09/07/2018 e n. 129/2018 pubbl. il 21/02/2018).

Il d.lgs. n. 80/1992 ha stabilito l'intervento in favore dei lavoratori del Fondo di garanzia per il pagamento sia del TFR, sia delle retribuzioni maturate nei confronti del datore di lavoro insolvente relative alle ultime tre mensilità, rientranti nei dodici mesi che precedono la data di apertura delle procedure e degli eventi previsti dall'art. 2, co. 1, d. lgs. 27.01.1992, n. 80.

L'intervento del Fondo per questi tipi di credito presuppone, tuttavia, un provvedimento di ammissione del giudice delegato o, in assenza di fallibilità del debitore, un provvedimento del tribunale che riconosca trattarsi del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità.

L'assenza del suddetto riconoscimento del credito a titolo di trattamento di fine rapporto impedisce l'anticipazione a carico del Fondo di garanzia: difatti, detto intervento presuppone necessariamente un provvedimento di formazione giudiziale che riconosca l'esistenza del credito e lo qualifichi.

Pertanto, in caso di insolvenza del datore di lavoro per il quale sia stata aperta una procedura fallimentare, benché il lavoratore dipendente sia un creditore privilegiato, può accadere che l'attivo del fallimento non sia sufficiente a soddisfare le somme spettanti ai lavoratori che si siano insinuati nello stato passivo (art. 2 L. 297/82; artt. 1, 2 e 4 D.Lgs. 80/92; D.Lgs. 186/2005).

La tutela del lavoratore è garantita anche nei casi in cui il Tribunale decreti (come, nella specie, fa il Tribunale fallimentare di Santa Maria Capua Vetere) di non procedere alla verifica dello stato passivo (quando cioè risulti che non possa essere acquisito attivo da distribuire ai creditori che hanno chiesto



l'ammissione al passivo: art. 102 L.Fall.), purché il credito risulti accertato giudizialmente e comunque mediante un valido titolo esecutivo (art. 2, c. 5, L. 297/82; Circ. INPS 4 marzo 2010 n. 32).

Invero, l'Inps, subentrando ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito mediante l'insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato, va ritenuto vincolato a quella delibazione. La verifica sull'esistenza del credito, invero, non compete all'Istituto, non avendo la legge, che regola tutta la procedura, dettato alcuna disposizione affinché l'Inps venga informato degli elementi necessari per l'accertamento del diritto e della misura della prestazione.

La riforma del diritto fallimentare attuata con il decreto legislativo 9.1.2006, n. 5 (da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 169/2007), avendo introdotto la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo, qualora risulti che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, ha determinato un'impasse al meccanismo di funzionamento del Fondo venendo in tal caso a mancare l'elemento cui l'art. 2 cit. riconnette il termine per la presentazione della domanda di intervento ed ottenere così il pagamento.

Ne consegue che i dipendenti di datori di lavoro insolventi, dichiarati falliti ma per i quali il Tribunale abbia deciso di non procedere all'accertamento del passivo resterebbero "di fatto" privi della tutela apprestata dal Fondo di garanzia.

Al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dalla direttiva 2008/94/CE, la normativa non può che essere interpretata affermando che in assenza del procedimento di accertamento del passivo il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato sulla base di quanto previsto dall'art. 2 co. 5 L. n. 297/82 da un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenza o azione di accertamento) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto.

La necessità della previa formazione del titolo in danno del debitore è avvalorata dalla Suprema Corte, la quale, riferendosi alla prestazione del Fondo di garanzia, ha avuto modo di affermare: *"Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non soddisfacente dell'esecuzione forzata"* (Cass. n. 27917/2005; conf. Cass. n. 14282/2005).



La giurisprudenza citata pone, peraltro, un ulteriore argomento a sostegno della necessità di un provvedimento di ammissione e qualificazione del credito evidenziando la circostanza che si tratta di un diritto a favore del lavoratore diverso da quello nei confronti del datore di lavoro, che presuppone, quindi, l'esistenza di una serie di condizioni, le quali devono trovare riconoscimento in un titolo di natura giudiziale.

Tuttavia, nel caso che occupa, il ricorrente, che non ha ottenuto l'accertamento del credito in sede fallimentare in quanto impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, non ha in alcun modo documentato di avere infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione; né, ancora prima, di avere ottenuto accertamento giudiziale della esistenza del credito vantato nei confronti della società datrice di lavoro e del suo esatto ammontare.

Non è invero, nella specie, esistente un titolo esecutivo di natura giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenza) - che abbia riconosciuto l'esistenza del credito e lo abbia qualificato - determinando ciò, in concreto, l'impossibilità di ammettere il lavoratore al beneficio del fondo di garanzia.

Ne consegue che il ricorrente non è in possesso di un valido titolo esecutivo e il credito azionato non può ritenersi comprovato (cfr. Cass. lav. 21/1/2008, n. 1209; Cass. 24/2/2006, n. 4183).

Per tali ragioni il ricorso va rigettato.

La novità e la controvertibilità della questione giuridica trattata costituiscono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti

P. Q. M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) compensa le spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 22.07.2020

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi

